

Zona Valbisagno

Regolamento assemblea di Zona

Approvato il 25 Ottobre 2011

Art. 1 Costituzione

I capi e gli assistenti Ecclesiastici censiti nella Zona costituiscono l'Assemblea di Zona.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno al fine di :

- approvare il Progetto di Zona;
- verificare l'andamento del Progetto di Zona;
- eleggere per un quadriennio tra i Capi censiti nella zona i Responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato;
- revocare l'incarico ad un eletto

Art. 2 Convocazione

L'Assemblea è convocata congiuntamente dai responsabili di Zona, la convocazione è inviata ai Capi Gruppo almeno 30 giorni prima della data.

Art. 3 Quorum costitutivo

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza personale o per delega dei 2/3 dei gruppi censiti in Zona. Il gruppo risulta rappresentato con la presenza di un capo censito nel gruppo stesso, a prescindere dalla sua formazione. Qualora non lo si raggiunga i Responsabili di Zona convocheranno un'assemblea straordinaria. Nel caso di Assemblea straordinaria, dovuta alla mancanza del quorum previsto, il quorum richiesto è quello della metà più uno dei gruppi.

Art. 4 Diritto di voto

Gli aventi diritto al voto vengono considerati secondo il loro censimento al momento dell'Assemblea. Il Comitato prepara gli elenchi degli aventi diritto secondo la documentazione in suo possesso, aggiornata dai Capi Gruppo al momento dell'Assemblea. Gli aventi diritto al voto sono quelli previsti dallo Statuto

Art. 5 Presidenza

La Presidenza dell'Assemblea è assunta da un capo proposto dal Comitato di Zona su mandato del Consiglio tra i componenti l'Assemblea e votato dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario e da 2 Scrutatori scelti dall'Assemblea.

Art. 6 Segretario

Il segretario provvede alla redazione del resoconto della seduta che deve indicare il numero dei presenti, contenere un breve verbale dei fatti, l'ordine cronologico dei lavori, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea. Il segretario ed i 2 scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto e di scrutinio palese e segreto.

Art. 7 Votazioni

L'assemblea delibera con voto palese e simultaneo. Le deliberazioni riguardanti persone devono essere prese a scrutinio segreto, tranne che per la designazione di Presidente, Segretario, Scrutatori. Il computo dei voti viene effettuato dagli scrutatori, il risultato è comunicato alla Presidenza, reso pubblico ed inserito nel verbale dell'assemblea.

Art. 8 Elezioni

E' cura del Comitato predisporre le schede per le elezioni agli incarichi di:

- a) Responsabile di Zona;
- b) Membro del Comitato di zona (tra questi verranno scelti gli IABZ ed eventuali altri incaricati che assumono incarichi in relazione al progetto di zona"
- c)

Il Comitato di Zona e le Comunità Capi possono proporre candidature illustrandone le motivazioni, non sono accettabili autocandidature. E' altresì diritto di ogni componente l'Assemblea addurre motivazioni educative contrarie alla candidatura. E' pertanto eleggibile solo la persona che sia stata regolarmente candidata.

- Per l'elezione dei Responsabili di Zona l'elezione è valida qualora un candidato raggiunga la metà più uno dei voti espressi. In caso di mancata elezione si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggiore numero di voti. Il ballottaggio avrà luogo solo nel caso in cui la somma dei voti ottenuti dai candidati al ballottaggio non sia inferiore al quorum richiesto per l'elezione. A seguito del ballottaggio risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di candidature uniche, qualora la maggioranza assoluta non venga raggiunta al primo scrutinio, la votazione viene ripetuta. Qualora dopo due votazioni il candidato non ottenga il numero richiesto di voti, l'elezione dovrà essere riproposta all'ordine del giorno della successiva Assemblea.
- Per ciascuno dei membri del Comitato da eleggere è necessaria la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. E' esprimibile un numero di voti pari ai membri da eleggere. Nel caso in cui a prima votazione nessun candidato risultasse eletto, si procederà ad una seconda votazione. Se neppure in questo caso alcun candidato risultasse eletto, il posto a collegio resterà vacante.

Art. 9 Revoca dell'incarico

Qualunque Organo della Zona può chiedere la revoca di un Incaricato. La revoca ha effetto se viene votata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 10 Efficacia della delibera

L'Assemblea è deliberante per quanto riguarda la vita dell'associazione all'interno della Zona, sempre che le decisioni non siano in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione.

La deliberazione di abrogazione totale del vigente regolamento non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo regolamento che sostituisca il precedente.